


RESPONSABILITÀ CIVILE

Aziende industriali



- CASA
- AUTO
- SALUTE
- RISPARMIO
- PROTEZIONE
- PREVIDENZA
- LAVORO

Condizioni di assicurazione

Premessa	3
Definizioni	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2 Aggravamento del rischio	6
Art. 3 Diminuzione del rischio	6
Art. 4 Altre assicurazioni	6
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	6
Art. 6 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 7 Recesso in caso di sinistro	6
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione	7
Art. 9 Oneri fiscali	7
Art. 10 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	7
Art. 11 Regolazione del premio	8
Art. 12 Rinvio alle norme di legge	9
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ	
Art. 13 Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di Terzi (R.C.T.)	10
Art. 14 Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.)	10
Art. 15 Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro	11
Art. 16 Rischi e attività complementari compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari delimitazioni	12
Art. 17 Rivalsa INPS	15
Art. 18 Delimitazioni territoriali	15
Art. 19 Soggetti non considerati terzi	15
Art. 20 Rischi esclusi dall'assicurazione	16
Art. 21 Rischi esclusi assicurabili con estensioni di garanzia	17
Art. 22 Pluralità di assicurati	18
GARANZIE FACOLTATIVE	
Art. 23 GARANZIA FACOLTATIVA "A" Responsabilità dell'assicurato e degli appaltatori o subappaltatori per lavori ceduti in appalto o subappalto	19
Art. 24 GARANZIA FACOLTATIVA "B" Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	19
Art. 25 GARANZIA FACOLTATIVA "C" Danni a condutture ed impianti sotterranei	19
Art. 26 GARANZIA FACOLTATIVA "D" Danni da cedimento e/o franamento del terreno	20
Art. 27 GARANZIA FACOLTATIVA "E" Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione e riparazione (esclusi i riparatori di veicoli)	20

Art.	28	GARANZIA FACOLTATIVA "F" responsabilità civile postuma per riparatori di veicoli (esclusi: carrozzerie, gommisti, motoveicoli)	21
Art.	29	GARANZIA FACOLTATIVA "G" Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici	21
Art.	30	GARANZIA FACOLTATIVA "H" Danni a cose in consegna e custodia	21
Art.	31	GARANZIA FACOLTATIVA "I" Franchigia fissa per danno biologico	22
Art.	32	GARANZIA FACOLTATIVA "L" Lesioni personali subite da appaltatori o subappaltatori e loro prestatori di lavoro	22
Art.	33	GARANZIA FACOLTATIVA "M" Malattie professionali	22
 IL SINISTRO			
Art.	34	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	24
Art.	35	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	24

Premessa

Le **Condizioni di Assicurazione** riportate nelle pagine che seguono, costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220081) stipulata dal Contraente.

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220081);
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250125).

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su fondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250125).

DEFINIZIONI

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

CONSUMATORE

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.Lgs. 206/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e paga il Premio.

COSE

Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito che viene dedotto dal risarcimento. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

INQUINAMENTO

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società per l'Assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

I dipendenti e i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi) e sue successive modifiche ed integrazioni.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato il quale non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farla assicurare da altri.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

La Convenzione di cui al testo che segue è valida e operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220081) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.

Le garanzie previste dalla presente Polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento **all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati** (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto le somme assicurate, i massimali e i limiti d'indennizzo espressi in cifra assoluta figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni **dell'indice di scadenza** in rapporto **all'indice iniziale** qui di seguito definiti. **L'indice iniziale**, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220081), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'Assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo ed il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, **con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.**

Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei giorni del termine di rispetto stabilito dall'Art.5 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento **di rinunciare all'applicazione della presente convenzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio;** in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di risarcimento e il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata.

ART. 11 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo si conviene:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione dei dati necessari relativi al periodo da regolare e cioè, a seconda dei casi:

- le retribuzioni lorde e/o i compensi erogati ai prestatori di lavoro, compresi gli apprendisti, nonché le retribuzioni convenzionali, determinate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro "INAIL", per i titolari delle imprese artigiane e per i loro familiari coadiuvanti;
- il fatturato e/o il volume di affari, esclusa l'I.V.A., realizzati per vendita e/o cessione di beni e servizi, riferibili all'attività produttiva e/o commerciale per la quale è prestata l'Assicurazione;
- gli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

b) Sospensione dell'Assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce la presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati o scaduti per qualsiasi motivo se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari (quali il libro paga prescritto dall'Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione dei salari inviata all'INAIL).

A richiesta della Società, l'Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce di nuovo lavoro da lui inviate a detto Istituto.

ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ**ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI (R.C.T.)**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia indicato il relativo massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamento, deterioramento o distruzione di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti:

- a) dall'esercizio dell'attività descritta in Polizza;
- b) dalla proprietà e/o conduzione di:
 - fabbricati e aree ad essi pertinenti;
 - altre aree, macchinari, impianti e attrezzature, anche se posti all'esterno dell'azienda, purché costituiscano beni strumentali, anche se temporaneamente non utilizzati, per lo svolgimento dell'attività.

L'Assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione ai rischi sopra indicati:

- da fatto, anche doloso:
 1. di persone delle quali debba rispondere;
 2. di tirocinanti, di borsisti e stagisti, così come disciplinati dalla normativa vigente;
 3. di personale somministrato;
 4. di dipendenti distaccati dall'Assicurato presso aziende terze;
- da fatto non doloso di terzi quali:
 1. titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari previste all'Art. 16, o che si trovino nell'ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo;
 2. liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall'Assicurato;
 3. dipendenti di aziende terze distaccati presso l'Assicurato.

ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia indicato il relativo massimale e solo per il tipo di prestatori di lavoro indicati nella Polizza stessa.

1) Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da:
 - prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
 - da prestatori di lavoro da lui dipendenti ma distaccati temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza; dalle persone fisiche che con lui collaborano a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base delle "tabelle delle menomazioni" ai sensi di legge.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'Assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

2) Dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL e soggetti il cui obbligo di assicurazione INAIL non grava sul datore di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, preposti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché da tirocinanti, così come disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25/03/1998, in attuazione della legge n. 196 del 24/06/1997, da borsisti, da stagisti e da dipendenti di aziende terze distaccati presso l'Assicurato, non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

3) Prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

La valutazione del danno verrà fatta nel seguente modo:

- nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all'Art. 14 punto 1);
- nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all'Art. 14 punto 2).

La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28 sia da parte dell'Assicurato sia da parte dell'impresa fornitrice.

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperite direttamente dall'INAIL o dall'impresa fornitrice.

ART. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

Tali garanzie a) e/o b) sono automaticamente operanti ed integrano le garanzie previste all'Art. 13 e/o all'Art. 14 nel caso in cui quest'ultime siano state richiamate in Polizza (mod. 220081).

La Società si obbliga a tenere indenni i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, le persone fisiche che collaborano con l'Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della

parasubordinazione, e i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Le garanzie a) e/o b), che seguono, saranno operanti se e in quanto in Polizza siano state prestate le garanzie Responsabilità Civile Terzi e/o Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro.

La garanzia vale per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile Terzi;
- b) i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri dipendenti o alle persone fisiche che collaborano con l'Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, o ai prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, nei limiti dei massimali previsti per l'Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro.

Si conviene che sono compresi in garanzia, nei limiti dei sopra riportati punti a) e b) anche i danni involontariamente cagionati nell'adempimento degli obblighi previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile e addetto del servizio prevenzione e protezione", sempreché sia in possesso dei requisiti previsti dall'art 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16 - RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE E SOGGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi e le attività di seguito elencate, nei limiti delle garanzie base di riferimento, qualora prestate, di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi (Art. 13) e/o Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro (Art. 14).

1) Lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività descritta in Polizza per:

- a) i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) i danni, diversi dall'incendio, arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, ed alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, o la cui rimozione sia eccessivamente difficoltosa.

Resta ferma l'esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del massimale stesso e comunque non oltre €300.000,00, e con applicazione di una franchigia di €250,00 per ogni sinistro.

2) Lavori ceduti in appalto o subappalto, inerenti all'attività descritta in Polizza, per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

La presente garanzia non opera per i lavori riguardanti le attività di costruzione, installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione, smantellamento o demolizione di impianti, macchinari ed attrezzature eseguiti presso terzi, quando il valore dei lavori ceduti in appalto o subappalto sia superiore al 40% dell'intero importo corrisposto o valutato per lo svolgimento delle precitate attività. Tale percentuale sarà calcolata sul valore di ogni singola opera o appalto, prendendo a riferimento la sola componente di attività eseguita presso terzi.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

3) Danni a terzi da inquinamento improvviso e accidentale, dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, purché non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione.

Sono comunque sempre esclusi dalle garanzie prestate dalla Polizza il danno ambientale e i danni, dovuti a qualsiasi altra causa, da:

- a) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- b) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- c) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con il limite di 1/3 del massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per sinistro, fermi gli eventuali sottolimiti previsti in Polizza per i danni a persona o per i danni a cose, e comunque non oltre €300.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €2.550,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi del presente punto 3) dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi del successivo punto 4), la Società non pagherà somma superiore a €300.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

4) Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del massimale stesso e comunque non oltre €300.000,00, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €500,00;

5) Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- da incendio;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.

6) Danni durante le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento, anche presso terzi, delle merci.

7) Lavori di:

- **ordinaria manutenzione** di tutti i fabbricati, ed aree ad essi pertinenti, per i quali è prestata l'Assicurazione e/o dalla direzione dei lavori stessi.

Relativamente ai fabbricati, non sono compresi i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

- **ordinaria e straordinaria manutenzione** di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza.

8) Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio, compresi i danni subiti dai veicoli, anche se essi sono in consegna o custodia all'Assicurato, che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza aziendale destinate a parcheggio, o nei cantieri gestiti dall'Assicurato stesso. Tale garanzia è operante anche se tali veicoli siano di prestatori di lavoro, clienti o fornitori

dell'Assicurato, e anche nel caso in cui essi siano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto;
- da incendio;
- conseguenti a mancato uso;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni veicolo danneggiato.

9) Esistenza di distributori di carburante, regolarmente autorizzati, officine di lavaggio e manutenzione veicoli.

10) Proprietà ed uso di:

- velocipedi ed unità naviganti senza motore;
- veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, non sia obbligatoria l'assicurazione.

11) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque ubicati.

Sono comunque esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati.

12) Danni da furto cagionati da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del massimale stesso e comunque non oltre €105.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €1.500,00.

13) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, nonché dalla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand.

14) Organizzazione, nelle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari e attività similari.

15) Esistenza e/o esercizio di:

- **circoli sportivi e ricreativi aziendali**, compresa la proprietà delle relative strutture, nonché l'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, compresa l'organizzazione di viaggi e gite aziendali, con l'esclusione di quelle sottoposte al D.Lgs. 206/2005 Artt. 82-100;
- **servizi sanitari, medici ed infermieristici**, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa. La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la Responsabilità Civile personale dei medici.

16) Gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove essi sono ubicati e delle attrezzature e strumenti ad essi pertinenti. La garanzia comprende la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e da terzi, compresi i visitatori, ammessi ad usufruire dei servizi stessi.

17) Gestione dei servizi:

- **di vigilanza**, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma di legge, e/o con cani;

- **di pulizia**, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all'espletamento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell'Assicurato;
- **anti-incendio**, svolto con personale preposto adeguatamente istruito.

18) Mancato intervento sulla segnaletica

L'Assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, impianti o attrezzi, di depositi per materiali.

19) Committenza, ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nei territori dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

20) Committenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori nei cantieri pertinenti ai rischi per i quali è prestata l'Assicurazione.

La garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato decreto legislativo;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

21) Committenza generale

Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate dal presente Art. 16 siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.

Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

Qualora le specifiche condizioni normative non prevedano scoperti e/o franchigie, la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di €250,00 per ogni sinistro.

ART. 17 - RIVALSA INPS

Tutte le garanzie previste dagli Artt. 13, 14, 15 e 16, qualora rese operative, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale "INPS" ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

ART. 18 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI

La garanzia prevista all'Art. 13 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di terzi vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei; le garanzie previste all'Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

ART. 19 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato ed i prestatori di lavoro, a favore dei quali può essere prestata l'Assicurazione di cui all'Art. 14, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione. Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, per le sole lesioni personali, a:
 - titolari e prestatori di lavoro di ditte non controllate, non consociate o non collegate all'Assicurato ai sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che possono partecipare, in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o alle attività complementari previste all'Art. 16;
 - liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti.

ART. 20 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. Dalla presente Assicurazione sono esclusi i danni:
 - a) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975 1994);
 - b) comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
 - c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
 - d) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo che l'attività assicurata e dichiarata in polizza non ne preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati, nel qual caso è compreso il rischio relativo all'impiego e/o alla detenzione di esplosivi, con esclusione, comunque, dei danni a coltivazioni, fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
 - e) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere, disordini interni e sollevamenti popolari, colpo di stato militare o non, legge marziale;
 - f) derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata;
 - g) derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);
 - h) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
2. La garanzia Responsabilità Civile Terzi inoltre non comprende i danni:
 - a) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile, per i quali, conformemente alle norme di legge, sia obbligatoria l'Assicurazione; resta salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 19);
 - b) da proprietà ed uso di:
 - 1) unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore;
 - 2) aeromobili;
 - c) da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti;

- d) a cose:
 - 1) che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
 - 2) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all'Art. 16 punti: 1); 5); 8);
 - 3) altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 1) lett. a);
 - 4) derivanti da assestamento o vibrazioni del terreno;
- e) provocati da:
 - 1) soggetti diversi dai prestatori di lavoro o dalle persone fisiche che collaborano con l'Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, salvo quanto previsto agli Artt. 13; 16 punti: 2), 12), 15), 17), 20);
 - 2) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 16);
- f) derivanti:
 - 1) dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, e delle relative aree ad essi pertinenti, diversi da quelli utilizzati o utilizzabili quali beni strumentali per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza;
 - 2) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, utilizzato dall'Assicurato e realizzato o modificato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio;
- g) da furto, salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 12);
- h) alle opere:
 - 1) in costruzione, salvo quanto previsto all'Art. 16 punto 1), lett. b);
 - 2) sulle quali si eseguono i lavori.

3. Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

4. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 21 - RISCHI ESCLUSI ASSICURABILI CON ESTENSIONI DI GARANZIA

1. La garanzia Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:
 - 1) a condutture ed impianti sotterranei;
 - 2) a cose, derivanti da cedimento e/o franamento del terreno;
 - 3) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
 - 4) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
 - 5) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, movimentate;

- 6) alle cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di ristrutturazione e/o so-
praelevazione provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici.
2. Le garanzie prestate nei confronti dei prestatori di lavoro non comprendono la Responsabi-
lità Civile dell'Assicurato per i danni derivanti da malattie professionali.

ART. 22 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diversamente pattuito, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA "A" - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO E DEGLI APPALTATORI O SUBAPPALTATORI LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

Le condizioni previste all'Art. 16 punto 2) si intendono abrogate e così sostituite:

"L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, per conto dell'Assicurato stesso. È assicurata altresì la Responsabilità Civile delle ditte appaltatrici o subappaltatrici per i danni materiali e diretti cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge".

ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA "B" - DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE O MOVIMENTATE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga degli Artt. 20 comma 2. lett. d) punto 1) e 21 comma 1. punto 5), la garanzia Responsabilità Civile Terzi comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorciate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, purché tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del Massimale stesso e comunque non oltre € 120.000,00, e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di € 30.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 16 punto 4), la Società non pagherà somma superiore a € 300.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA "C" - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga dell'Art. 21 comma 1. punto 1), la garanzia Responsabilità Civile Terzi comprende i danni alle condutture e impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di € 120.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 16 punto 4), la Società non pagherà somma superiore a € 300.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA "D" - DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO DEL TERRENO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga dell'Art. 21 comma 1. punti 1) e 2), la garanzia Responsabilità Civile Terzi comprende i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del Massimale stesso e comunque non oltre €300.000,00 e con applicazione:

- per i danni ai fabbricati, di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €2.500,00;
- per i danni ad altre cose, con l'applicazione di una franchigia di €1.500,00 per ogni sinistro.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell'Art. 16 punto 4), la Società non pagherà somma superiore a €300.000,00 per entrambe le fattispecie di danno.

ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA "E" - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ESCLUSI I RIPARATORI DI VEICOLI)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga dell'Art. 21 comma 1. punti 3) e 4), l'Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l'attività assicurata, anche se non installati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori.

L'Assicurazione è valida, purché l'Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell'abilitazione prevista dall'Art. 4 del D.M. n 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate od oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;
- da interruzione o sospensione di attività.

La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione e comunque non oltre:

- **10 anni** dalla data di fine lavori per le attività rientranti nel D. M. n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **12 mesi** per le attività non previste dal suddetto decreto.

In entrambi i casi la garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell'intervento stesso.

La garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata nel Massimale indicato in polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di €100.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €1.500,00.

ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA "F" - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER RIPARATORI DI VEICOLI (ESCLUSI CARROZZERIE, GOMMISTI, MOTOVEICOLI)

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga dell'Art. 21 comma 1. punti 3) e 4) la garanzia è operante per i danni subiti o causati dai veicoli a motore oggetto dell'intervento da parte dell'Assicurato in relazione all'attività descritta in Polizza, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge, purché detti danni si verifichino entro 12 mesi dall'intervento.

Sono esclusi:

- i danni alle parti oggetto di riparazione o installazione;
- i danni da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato funzionamento di impianti antincendio e antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da interruzione o sospensione di attività.

La garanzia è prestata esclusivamente per i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva dell'intervento e le caratteristiche dello stesso.

La garanzia è prestata, limitatamente ai danni a cose, nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite del 5% del Massimale stesso e comunque non oltre €50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €1.500,00.

ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA "G" - DANNI DA ACQUA PIOVANA E/O DA ALTRI EVENTI ATMOSFERICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 21 comma 1. punto 6), l'Assicurazione comprende i danni alle cose trovantisi all'interno dei fabbricati oggetto dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti in genere provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici.

La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici.

La garanzia è prestata nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di €25.000,00 per sinistro e di €50.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €1.500,00.

ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA "H" - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 20 comma 2. lett. d) punto 1), l'Assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all'esecuzione dei lavori stessi.

Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute.

Sono in ogni caso esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d'uso o in locazione all'Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto.

La garanzia è prestata nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite del 5% del Massimale stesso e comunque non oltre €50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €2.500,00.

ART. 31 - GARANZIA FACOLTATIVA "I" - FRANCHIGIA FISSA PER DANNO BIOLOGICO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

Le condizioni previste all'Art. 14 punto 1) lett. b) si intendono abrogate e così sostituite: "ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €5.000,00 per ogni danneggiato. Tale franchigia non è applicata nel caso in cui a seguito dell'infortunio si sia verificata la morte".

ART. 32 - GARANZIA FACOLTATIVA "L" - LESIONI PERSONALI SUBITE DA APPALTATORI O SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga dell'Art. 19 lett. c), sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza dei massimali previsti in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici e i loro prestatori di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.

ART. 33 - GARANZIA FACOLTATIVA "M" - MALATTIE PROFESSIONALI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 21 comma 2, la Società, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'Art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per le malattie professionali indennizzate dall'INAIL, contratte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti. L'estensione esplica i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a persona rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa o di coloro che svolgono le funzioni di "Datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Detta esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende elevato a due anni.

Relativamente alle malattie professionali restano inoltre confermate anche le esclusioni di cui all'Art. 20 comma 1 lett. a), b), c), f), g) e h).

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o dei luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

IL SINISTRO

ART. 34 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell'Art. 1915 del codice civile.

La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. Inoltre il Contraente e/o l'Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richiada, ad un componimento amichevole.

ART. 35 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richiada.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale e/o penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

